

Il bollo non c'è più!

Dopo un quesito posto da un nostro lettore, il legale di Armi e Tiro ha interpellato il ministero dell'Interno, che conferma: per aggiornare la collezione non sono necessarie le marche da bollo, contrariamente alla prassi finora imperante. Una boccata d'aria in tempi difficili, che aiuterà il mercato



■ di Ruggero Pettinelli

Tutto è cominciato qualche mese fa, quando uno dei nostri più affezionati lettori (che ringraziamo), Pasquale Astuto di Cesinali (Av), ci richiese un parere in merito alle marche da bollo da applicare alla richiesta di inserimento (e di cancellazione) di un'arma nella licenza di collezione di armi comuni. Noi eravamo

convinti (indotti in errore dalla prassi imperante delle questure) che per modificare la situazione di una licenza di collezione fosse necessario applicare una marca da bollo (attualmente di 14,62 euro) sulla richiesta, allegando una seconda marca da bollo di pari valore che sarebbe stata applicata sulla licenza di collezione. Il lettore eccepì, tuttavia, che a suo parere non si trattava di una richiesta di autoriz-

zazione, ma di una semplice presa d'atto da parte della questura e che, quindi, nulla sarebbe stato dovuto. Stimolati da questa diatriba decidemmo di consultare il nostro consulente legale, l'avvocato Gabriele Bordoni del foro di Bologna, il quale sposò la tesi del lettore, così rispondendo: "Il lettore ha ragione e la sua interpretazione è corretta attualmente sulla scorta della lettera dell'art. 47 Reg.

Tulps che espressamente stabilisce la validità permanente della licenza che può essere richiesta anche soltanto per un'arma, comune o sportiva che sia.

«Di conseguenza, la successiva segnalazione dell'inserimento di altra arma nella collezione, pur se distinta dalla denuncia ex art. 38 Tulps (che, peraltro, va fatta soltanto se si tratta di armi comuni, posto che per quelle rare, antiche o artistiche è

← Tre belle Luger svizzere modello 06/29. Armi di questo genere figurano degnamente in una collezione di armi moderne.

↑ Una delle due marche da bollo di 14,62 euro richieste, fino a oggi, per "movimentare" la licenza di collezione.



prevista l'esenzione da tale formalità, a termini dell'art. 32, 3° comma Tulps), va necessariamente intesa come semplice comunicazione e non come nuova domanda. Dal che discende, senza che si possa seriamente obiettare nulla, che tale atto non è gravabile di bollatura, secondo la distinzione correttamente operata a suo tempo dalla nota ministeriale V/10/653/97, successiva quindi alla circolare citata dall'Ufficio e certamente più perti-

bensi a una mera presa d'atto da parte della pubblica amministrazione". Quindi, detto in soldoni: quando si decide di richiedere la licenza di collezione, la marca da bollo deve essere applicata sulla richiesta e ne deve essere allegata una seconda, che sarà applicata sulla licenza vera e propria. Tutti i successivi aggiornamenti (inserimenti in collezione o spostamenti dalla collezione alla denuncia ex articolo 38 Tulps e viceversa), però, devono essere

in carta libera e non bisogna allegare alla pratica alcun bollo. I conti sono presto fatti, un risparmio di 29,24 euro per ciascuna movimentazione, che fanno oltre 56 mila delle nostre vecchie lirette. Questo potrà sicuramente incentivare i collezionisti a "movimentare" un po' il loro parco armi e, perché no, ad acquistare nuovi cimeli, portando una boccata di ossigeno a un settore mai come oggi tartassato e sotto assedio.



← Uno Smith & Wesson modello 15 con canna di 4 pollici. Spesso, i "movimenti" sulla licenza di collezione servono all'appassionato per poter utilizzare in poligono a rotazione tutte le armi di cui è in possesso.

nente e dettagliata". In questi casi, tuttavia, è difficile contrapporre le proprie tesi e riflessioni, ancorché autorevoli e logiche, alle prassi consolidate delle questure, senza disporre di documenti probatori ufficiali.

INTERPRETAZIONE UFFICIALE

Per questo motivo, il nostro legale si è messo in contatto con il ministero dell'Interno, richiedendo il testo della nota ministeriale "incriminata". In tempi anche piuttosto contenuti, il ministero ha risposto in via ufficiale a Bordoni di non avere elementi sufficienti per trovare il documento in oggetto, per contro ha comunque fornito la propria interpretazione autentica, che coincide con quella del nostro avvocato. La parte saliente è questa: "Ne consegue che, in base a quanto previsto dal Dm 20.8.1992, recante "approvazione della tariffa dell'imposta sul bollo", sono soggetti al pagamento di tale imposta sia l'istanza indirizzata alla pubblica amministrazione che il successivo atto adottato dall'autorità di ps. Non sono, invece, da sottoporsi a imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione dei pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dall'articolo 38 Tulps, in quanto tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine a un procedimento amministrativo,

Ecco la risposta del ministero dell'Interno al quesito posto dal nostro legale.

